

Precondizionamento in massa o in volume di prodotti in Imballaggi Preconfezionati

I prodotti preconfezionati, secondo criteri di volume o di massa, in quanto merci destinate al consumatore finale devono poter fornire in modo rapido tutte le informazioni relative alle caratteristiche del prodotto stesso.

I prodotti preconfezionati, come definizione, sono quei prodotti avvolti da un involucro, anche parzialmente e non necessariamente ermetico, che deve essere manomesso per poter accedere al prodotto.

Le principali disposizioni, in vigore per i prodotti (liquidi / non liquidi, alimentari / non alimentari) imballati in quantità determinate in assenza dell'utente, sono contenute principalmente nelle seguenti normative nazionali:

- **Legge 25 ottobre 1978, n. 690**
- **DM 27 febbraio 1979**
- **DM 5 agosto 1976**

La Legge 690/78 è la norma 'quadro' che regolamenta la materia del preconfezionamento e, in particolare, i preimballaggi di tipo CEE.

Il DM 27 febbraio 1979 definisce iscrizioni metrologiche, riempimento, tolleranze e controlli dei preimballaggi CEE, dando completa attuazione alla Legge 890/78.

Infine il DM 5 agosto 1976 reca le caratteristiche dimensionali della lettera 'e' da apporre sui preconfezionati.

Gli obblighi principali che le suddette normative nazionali e comunitarie prescrivono alle aziende riguardano la fase di confezionamento e comprendono le iscrizioni metrologiche da riportare sul prodotto:

- Valore della quantità nominale in massa o volume;
- Valori delle gamme fissate di quantità nominali;
- Sigla per l'identificazione del lotto di appartenenza;
- Tolleranza da applicare e metodi di controllo da eseguire, da parte del fabbricante o di chi effettua il riempimento dell'imballaggio prima di essere immesso sul mercato.

Le iscrizioni metrologiche, da riportare sugli imballaggi preconfezionati, comprendono:

- indicazione della massa nominale o del volume nominale dei prodotti;
- eventuali indicazioni previste da specifiche norme.

Il marchio CEE, rappresentato dalla lettera 'e', non è altro che la dichiarazione di conformità delle modalità di confezionamento dei prodotti alle disposizioni previste dalla legge 690/1978, nonché dei controlli effettuati; per cui esso può essere riportato accanto all'indicazione della quantità

di un prodotto corrispondente ad un valore obbligatorio nazionale o ad un valore di libera scelta.

Gamme

La normativa di riferimento per il rispetto delle gamme da applicare ai preimballaggi CEE è il Decreto 23 agosto 1982, n. 871.

Con l'emanazione del Decreto 14 maggio 2001, sono state **abolite, per il settore cosmetico, le gamme nazionali**, stabilite in precedenza dal DPR 26 maggio 1980, n. 391, non assoggettando più ad alcuna restrizione gli imballaggi preconfezionati venduti unicamente sul territorio nazionale, ossia i preimballaggi di tipo diverso da quello CEE e non recante la lettera 'e'.

NdR [Lo scorso 21 settembre 2007 è stata pubblicata la Direttiva 2007/45/CE del 5 settembre 2007 che abroga le Direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la Direttiva 76/211/CEE del Consiglio.

Con la nuova Direttiva viene abrogato l'obbligo di rispettare le quantità nominali anche per i prodotti destinati al mercato comunitario, identificati dalla lettera "e". L'obbligo di rispettare le gamme dei valori nominali del contenuto viene mantenuto unicamente per il settore dei vini e delle bevande spiritose.

La Direttiva deve essere recepita in ogni Stato membro entro l'11 ottobre 2008 mentre le disposizioni in essa contenute dovranno essere applicate a decorrere dall'11 aprile 2009.

Fino alla data di entrata in vigore della Direttiva 2007/45/CE, i prodotti destinati al mercato comunitario, restano quindi assoggettati alle disposizioni del Decreto 23 agosto 1982, n.871.]

Aerosol

Oltre alle disposizioni previste dalla normativa sui prodotti preconfezionati, in tema di prodotti aerosol la normativa di riferimento è il DPR 741 del 21 luglio 1982, da ultimo modificato dal Decreto 8 maggio 1997, n. 208.

NdR [La sopra citata Direttiva 2007/45/CE abroga anche l'obbligo, per i generatori aerosol, di indicare la quantità nominale espressa in massa. Quindi per tali prodotti, dalla data di entrata in vigore della Direttiva 2007/45/CE, sarà sufficiente riportare unicamente il volume nominale del contenuto e non più la doppia indicazione (massa + volume totale)].